

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	245
Sull'ordine dei lavori	245
7-00014 Boldi ed altri: In materia di rapporto tra TV e minori	245
7-00135 Burani Procaccini ed altri: In materia di rapporto tra TV e minori	245
7-00015 Rotondo ed altri: In materia di rapporto tra TV e minori	245
7-00138 Capitelli ed altri: In materia di rapporto tra TV e minori	245
7-00149: In materia di contratto di servizio RAI	246
7-00175 Valpiana: In materia di rapporto tra TV e minori. (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>) ...	246
AVVERTENZA	251

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 gennaio 2003. — Presidenza del presidente Maria BURANI PROCACCINI. — Interviene il ministro delle comunicazioni Maurizio Gasparri.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori.

Il deputato Luigi GIACCO (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede

che la presidenza si attivi affinché il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Grazia Sestini, illustri alla Commissione i contenuti del Piano di azione del Governo per l'infanzia e l'adolescenza recentemente adottato dall'esecutivo.

Il deputato Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, giudica opportuna la richiesta del deputato Giacco e assicura che si attiverà in tal senso.

7-00014 Boldi ed altri: In materia di rapporto tra TV e minori

7-00135 Burani Procaccini ed altri: In materia di rapporto tra TV e minori

7-00015 Rotondo ed altri: In materia di rapporto tra TV e minori

7-00138 Capitelli ed altri: In materia di rapporto tra TV e minori

7-00149: In materia di contratto di servizio RAI

7-00175 Valpiana: In materia di rapporto tra TV e minori.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni in titolo.

Il deputato Maria BURANI PROCACINI, *presidente*, ricorda che le risoluzioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Ringrazia quindi il ministro Gasparri per la sua partecipazione alla seduta odierna e, ritenendo di interpretare il pensiero dei componenti della Commissione, auspica la convergenza delle risoluzioni in un testo unitario che raccolga le esigenze da esse manifestate e che tenga conto di quanto oggi il ministro dirà sulla materia in esame, in modo da giungere all'approvazione possibilmente unanime di un documento di indirizzo.

Il deputato Carla CASTELLANI (AN), scusandosi per non poter partecipare alla seduta odierna a causa di concomitanti impegni parlamentari, desidera ringraziare il ministro per la disponibilità più volta manifestata nei confronti della Commissione bicamerale per l'infanzia e per il suo fattivo contributo alla risoluzione dei numerosi problemi correlati al rapporto tra TV e minori.

Il deputato Maria BURANI PROCACINI, *presidente*, dà la parola al ministro Gasparri affinché svolga un intervento introduttivo rispetto al tema in discussione.

Il ministro Maurizio GASPARRI osserva preliminarmente che il rapporto fra bambini e adolescenti e la televisione è una delle problematiche riguardanti i minori di cui, negli ultimi anni, maggiormente si dibatte e non solo in Italia.

Rilevato che demonizzare la televisione sarebbe sbagliato poiché sono evidenti le sue proprietà educative ed informative, oltre che di intrattenimento e di svago,

ritiene tuttavia che vada attentamente esaminato l'aspetto del rapporto che si instaura fra la TV ed i minori i quali molto spesso, proprio a causa della loro età e delle non completamente sviluppate capacità critiche, hanno un atteggiamento passivo nei confronti della televisione, trascorrendo peraltro — stando ai dati contenuti nelle indagini di settore — sempre più tempo davanti al video.

Da questo stato di cose dipendono le preoccupazioni che emergono da più parti rispetto alle quali, al di là della sensibilità personale del ministro, il Governo è fattivamente impegnato a ricercare soluzioni idonee a rispondere ai molteplici aspetti emersi dagli atti parlamentari oggi in discussione; ritiene che, alla fine della medesima, risulterà che molte delle richieste negli stessi contenute sono state già attuate o, quantomeno, avviate a soluzione.

Soffermandosi sulle norme più significative già esistenti e su quanto fatto dal Governo negli ultimi mesi — successivamente, quindi, alla presentazione della maggior parte delle risoluzioni sulle quali la Commissione è impegnata oggi — sottolinea come alcune delle questioni poste negli atti parlamentari in esame trovino già una regolamentazione nelle disposizioni vigenti: si tratta di verificare se l'attuale normativa possa essere migliorata.

In particolare, l'articolo 8, comma 1, della legge n. 223 del 1990 prescrive, tra l'altro, che la pubblicità non deve arrecare pregiudizio morale e fisico ai minorenni e l'articolo 3 del decreto ministeriale n. 425 del 1991 (di attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 89/552/CE), pur essendo specificamente volto a tutelare i minori nei confronti della pubblicità televisiva dei prodotti del tabacco e delle bevande alcoliche, stabilisce anche che la pubblicità non deve mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose.

L'articolo 15, commi da 10 a 13, della medesima legge n. 223 del 1990 vieta, tra l'altro, la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o

morale dei minori e che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche; vieta altresì la trasmissione di film che siano stati vietati ai minori di 18 anni, nonché la trasmissione di quelli vietati ai minori di 14 anni prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.

L'articolo 2, comma 5, della legge n. 122 del 1998 stabilisce l'obbligo per le emittenti televisive – indipendentemente dalle modalità di trasmissione – di riservare una notevole quota (il 40 per cento) dei loro introiti netti derivanti dalla pubblicità alla produzione ed all'acquisto di programmi audiovisivi, di film, nonché di programmi specificamente rivolti ai minori, di produzioni europee realizzate anche dai produttori indipendenti. La medesima legge, all'articolo 3, comma 5, vieta l'interruzione pubblicitaria dei programmi destinati ai bambini aventi durata inferiore ai trenta minuti.

L'articolo 51 della legge n. 39 del 2002 (legge comunitaria 2001) attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – al verificarsi di determinate condizioni – il potere di comminare la sanzione della sospensione delle trasmissioni qualora le emittenti transfrontaliere violino il divieto di trasmettere programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo mentale o morale dei minori, mentre l'articolo 52 introduce norme volte a disciplinare l'attività di televendita stabilendo una serie di criteri da seguire nella conduzione delle televendite in modo da non arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori e da non sfruttare la loro credulità ed inesperienza.

Il regolamento n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha dato attuazione ad alcuni importanti principi di derivazione comunitaria in materia di pubblicità e di televendite. In particolare l'articolo 3, comma 3, stabilisce le modalità di attuazione del principio di riconoscibilità del messaggio pubblicitario rispetto al resto della programmazione prevedendo, tra l'altro, l'adozione nei codici di autorego-

lamentazione di un unico segnale di interruzione pubblicitaria nel corso dei programmi dedicati ai minori.

Ricorda in proposito che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica (articolo 1, comma 6, lettera *b*), punto 6 della legge n. 249 del 1997) il rispetto delle norme in materia di tutela dei minori e delibera, nei casi di inosservanza dei divieti suddetti, l'irrogazione di sanzioni amministrative, che possono arrivare alla sospensione o alla revoca del titolo abilitativo nei casi di grave o reiterata violazione.

Quanto alle iniziative già intraprese al fine di migliorare il rapporto fra televisione e minori, con l'adozione del codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV – sottoscritto il 29 novembre 2002, fra gli altri, dalla RAI, da Mediaset, da LA 7 e dalle più rappresentative associazioni delle emittenti televisive locali – è stata confermata la validità delle disposizioni che costituivano il tessuto del codice Prodi, sottoscritto nel 1997, intervenendo su quegli aspetti che, a suo giudizio, ne avevano determinato la scarsa, se non nulla, efficacia.

Con il nuovo codice di autodisciplina, in primo luogo, le imprese televisive sottoscrittrici hanno preso l'impegno a darne un'ampia diffusione attraverso lo stesso mezzo televisivo. Ritiene di poter affermare che qualche risultato sia già visibile: la concessionaria del servizio pubblico ha svolto l'attività di pubblicizzazione alla quale si era impegnata, mandando in onda uno *spot* dal titolo « La RAI e i bambini » tre volte al giorno per ogni rete nel periodo 23 novembre – 15 dicembre 2002, mentre è recentissima la comunicazione dell'associazione Aeranti-Corallo che assicura la realizzazione di uno *spot* che le imprese televisive locali aderenti all'associazione stessa manderanno in onda, con cadenza settimanale e per sei mesi, a partire presumibilmente dai primi giorni del prossimo mese di febbraio.

La maggiore novità di questo codice, rispetto al passato, è quella di prevedere per la prima volta dei poteri sanzionatori da parte del comitato di controllo insediato il 28 gennaio, cui partecipano in

numero paritetico rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni degli utenti e delle emittenti – nonché uno stretto raccordo tra lo stesso comitato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – allo scopo di facilitare l'esercizio del potere sanzionatorio già riconosciuto in capo all'autorità dalla legge n. 249 del 1997.

Il comitato potrà, dopo aver accertato la violazione, ingiungere all'emittente di sospendere o modificare il programma trasmesso in violazione degli impegni sottoscritti, ovvero di adeguare il proprio comportamento alle prescrizioni del codice, indicando i tempi e le modalità di attuazione.

Le deliberazioni del comitato verranno trasmesse all'autorità affinché, nell'ambito dei poteri a quest'ultima attribuiti dalla disciplina vigente, avvii un procedimento che potrà sfociare nell'applicazione di un provvedimento sanzionatorio. In caso di violazione dell'articolo 15, comma 10, e dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 223 del 1990 (programmi che possono nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori o che contengono scene di violenza gratuita o pornografica) la sanzione è pari al pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro; in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *b*), nn. 6 e 14 e commi 31 e 32 della legge n. 249 del 1997 (mancata ottemperanza ad ordini e diffide dell'autorità in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione) la sanzione è pari al pagamento di una somma da 10.000 a 250.000 euro fino ad arrivare, nei casi di grave e reiterata violazione, alla sospensione o alla revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Per quanto riguarda in particolare la programmazione, nel codice è fatto espresso riferimento all'impegno delle emittenti televisive a dedicare la fascia oraria 16-19 ad una programmazione dedicata ai bambini ed agli adolescenti (fascia «protetta»), in cui la qualità dei prodotti offerti sia conforme ai criteri ed agli impegni sottoscritti.

Una notevole novità rispetto al codice Prodi è quella di garantire una programmazione adatta ad una fruizione familiare nella fascia oraria 7-22,30, e l'impegno da parte delle emittenti di dare una esauriente e preventiva informazione relativamente ai programmi, indicando prima di ciascun blocco di trasmissione, con particolare riguardo a quelli trasmessi in prima serata, se la visione degli stessi sia più o meno consigliabile ai minori, presumendo tuttavia che nell'arco temporale 18-22,30 i minori siano supportati dalla presenza di un adulto.

Sottolinea che nel caso di imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista le stesse debbono garantire ogni giorno, in prima serata, la trasmissione di programmi adatti ad una visione familiare congiunta almeno su una rete, mentre per quanto riguarda la pubblicità il nuovo codice di autodisciplina prevede che in tutte le fasce orarie di programmazione non debbono essere presentati minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti pericolosi, ovvero intenti al consumo di alcool, di tabacco o di sostanze stupefacenti e che le pubblicità non debbono esortare i minori – direttamente o tramite altre persone – ad effettuare acquisti.

Maggiore attenzione è, inoltre, prestata nell'arco orario 7-16 e 19-22,30, in cui non sarà trasmessa pubblicità direttamente rivolta ai minori che contenga situazioni che possano costituire pregiudizio per l'equilibrio psichico e morale dei bambini e degli adolescenti, mentre nell'orario 16-19 è stabilita una protezione specifica con divieto di trasmettere pubblicità non solo di superalcolici, ma anche di bevande alcoliche prima e dopo i programmi per bambini.

Il 23 gennaio è stato stipulato il nuovo contratto di servizio – approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 24 gennaio 2003 – fra il Ministero delle comunicazioni e la RAI che a suo avviso dà risposta a molte delle questioni e degli impegni richiesti con le risoluzioni in discussione.

Ricorda infatti che le esigenze dei bambini e degli adolescenti sono state attentamente valutate nell'ambito della più generale riflessione riguardante la necessità di garantire un'offerta televisiva di buona qualità. Gli articoli 3 e 6 del contratto prevedono che l'offerta televisiva da parte della concessionaria pubblica di programmi specificamente dedicati ai minori dovrà essere pari almeno al 10 per cento dell'intera programmazione e dovrà essere garantita nelle fasce di maggior ascolto e nel *prime time* in modo equilibrato in tutti i periodi dell'anno; anche nelle fasce orarie di programmazione non espressamente dedicata ai minori ma adatta ad una visione familiare – vale a dire tra le ore 7 e le 22,30 – la RAI dovrà evitare la messa in onda di programmi di tutti i generi i cui contenuti possano turbare i minori e/o arrecare loro pregiudizio.

Anche per quanto riguarda la pubblicità, il contratto di servizio ha dedicato attenzione ai minori stabilendo che la RAI dovrà evitare di trasmettere, immediatamente prima o dopo le trasmissioni destinate ai minori, « promo » o *trailer* in contrasto con i principi posti a loro tutela.

La RAI dovrà, inoltre, comunicare alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi le linee di programmazione per i minori che intende realizzare e le iniziative adottate. La sinergia fra il codice di autodisciplina per le emittenti pubblica e private ed il contratto di servizio tra Ministero delle comunicazioni e RAI dovrebbe consentire un sensibile miglioramento della qualità della programmazione specificamente rivolta ai minori.

Ricorda, inoltre, che il 29 settembre 2002 è stato presentato al Parlamento l'A.C. 3184 recante « Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e delega al Governo per l'emanazione del codice della radiotelevisione » che stabilisce che le trasmissioni televisive devono rispettare i diritti della persona ed, in particolare, dei minori.

In particolare, è vietata la diffusione di scene di violenza gratuita o pornografiche,

nonché trasmissioni pubblicitarie che possano indurre a comportamenti nocivi per la salute o possano arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni; è vietata altresì la trasmissione di pubblicità durante i cartoni animati destinati ai bambini.

Auspica che nell'ambito della discussione parlamentare di questo provvedimento potranno essere apportate le modifiche ed i miglioramenti che in tale sede saranno ritenuti opportuni, dichiarando fin d'ora la disponibilità del Governo ad un confronto serio e costruttivo.

Ribadisce che l'interesse del Governo – e del Ministero delle comunicazioni in particolare – nei confronti del rapporto fra televisione e minori non è rimasto solo nelle intenzioni, ma si sta concretamente cercando di raggiungere il risultato, da tutti auspicato che è quello di avere una televisione di qualità migliore. A tale scopo nel contratto di servizio è previsto l'obbligo per la RAI di pubblicizzare i dati relativi ad un indice di qualità dei programmi percepita dagli utenti, elaborato per mezzo di analisi a campione, che costituirà un elemento di ulteriore arricchimento del dibattito e di verifica. Ricorda inoltre l'intensa attività in corso con riferimento al nuovo codice di autoregolamentazione per la tutela dei minori ed il prezioso contributo offerto dal Consiglio nazionale degli utenti.

In conclusione, ribadisce la disponibilità del Governo a recepire i suggerimenti contenuti in un auspicabile documento unitario di indirizzo varato dalla Commissione bicamerale per l'infanzia ed a fornire tutto l'apporto necessario alla sua elaborazione anche in fase istruttoria.

Il deputato Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il ministro per la sua disponibilità nei confronti della Commissione, sottolinea l'importanza di sviluppare un rapporto sinergico tra la televisione e i minori. In tal senso un contributo significativo deriverà dall'approvazione da parte della Commissione stessa di un atto di indirizzo unitario sul tema.

Rileva con soddisfazione che il contratto di servizio appena firmato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI dedica un intero capitolo ai minori, come richiesto negli atti di indirizzo oggi in esame, segnale positivo di attenzione al mondo dei bambini e degli adolescenti.

In secondo luogo sottolinea il positivo rapporto che si potrà instaurare tra la Commissione bicamerale per l'infanzia e il comitato di controllo sull'applicazione del codice insediatosi proprio ieri, grazie alla presenza nell'ambito di quest'ultimo di esperti che collaborano anche con la Commissione, garantendo che la sua funzione di controllo si espliciti nel migliore dei modi.

Quanto alla sua risoluzione 7-00149, sottolinea la rilevanza del punto *c*) del dispositivo, volto a prevedere una « finestra parlamentare » diretta a comunicare le iniziative che il Parlamento italiano assume per l'infanzia e l'adolescenza, da integrare con una previsione relativa all'obbligo per le tre reti televisive nazionali di far precedere la stessa « finestra » da un telegiornale indirizzato ai ragazzi dai dieci ai quindici anni da trasmettere nella fascia oraria tra le 18 e le 19, in modo da rispondere all'esigenza assai diffusa di introdurre i minori alla visione dei telegiornali dedicati agli adulti.

Il deputato Luigi GIACCO (DS-U), premessa l'importanza dei mezzi di comunicazione, particolarmente della televisione, nella società odierna, caratterizzata da un diffuso fenomeno di solitudine dei minori, si dichiara disponibile a contribuire all'elaborazione di un documento unitario che si faccia carico di esigenze irrinunciabili, quale l'incentivo alla produzione nazionale di cartoni animati e *fiction*, in analogia con quanto avviene in altri paesi dell'Unione europea, la previsione di poteri sanzionatori esercitabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per dare effettività al ruolo della stessa e la possibilità di costituire un osservatorio per monitorare le trasmissioni, dotandolo delle risorse necessarie, per assicurare che quanto delibe-

rato in via di principio si traduca nella concreta realtà della programmazione televisiva.

Il senatore Flavio TREDESE (FI), assicurando di non essere animato da alcun intento censorio, sottolinea l'opportunità di evitare la trasmissione di immagini cruente nel corso di telegiornali che vanno in onda in fasce orarie in cui è presumibile la presenza di minori davanti al video, stante la non essenzialità delle immagini stesse ai fini della comunicazione dell'informazione.

Sottolinea inoltre la necessità che la televisione trasmetta ai giovani anche messaggi positivi, in modo da assolvere un significativo ruolo educativo.

Il deputato Tiziana VALPIANA (RC) dà atto al ministro del puntuale rispetto degli impegni assunti nella precedente occasione in cui ha partecipato ai lavori della Commissione. Sottolineando la difficoltà di definire il crinale tra ciò che è censura e ciò che non lo è, dissente decisamente da quanto sostenuto dal senatore Tredese a proposito delle immagini trasmesse durante i telegiornali. Giudica infatti indispensabile che sia tutelato in pari grado il diritto dei bambini e quello degli adulti a ricevere un'informazione differenziata e adeguata alla rispettive sensibilità e maturità. Non concorda sull'estensione della fascia protetta fino alle 22,30, un orario in cui sarebbe auspicabile che i bambini non guardassero la televisione; inoltre alcuni programmi definiti « per tutti » trattano argomenti assolutamente inadatti ai minori in orari di largo ascolto.

Si dichiara disponibile a contribuire alla formulazione di una risoluzione comune e ribadisce la necessità che il Governo si attivi per prevedere una modifica nella normativa sulle interruzioni pubblicitarie durante le trasmissioni dedicate ai minori al fine di evitare che i bambini siano utilizzati come attori e veicoli di pubblicità ammiccanti e che sfruttano il potere persuasivo dei minori per incentivare il consumo degli adulti, in

particolare nel corso di trasmissioni generiche o destinate specificamente ai minori.

Il senatore Gaetano FASOLINO (FI) invita il ministro, pur consapevole delle difficoltà che ciò comporta, ad attivarsi per l'incentivazione della produzione e trasmissione di programmi adatti alla cosiddetta età di transizione dall'infanzia all'età adulta. Auspica che i programmi televisivi e i telegiornali tengano conto dell'esistenza di questa fascia di utenti adottando modalità di trasmissione dei contenuti che favoriscano un passaggio armonico tra questi due periodi della vita.

Il deputato Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Comunicazione del presidente sul gruppo di lavoro salute per l'infanzia.